

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 4 febbraio 2015

381.

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 4 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente [Renata POLVERINI](#), indi del presidente [Cesare DAMIANO](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali [Teresa Bellanova](#).

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Atto n. 135.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

[Antonella INCERTI](#) (PD) ritiene che i primi interventi di attuazione della legge delega in materia di lavoro rechino una impronta organica, rappresentando un tentativo di rendere universali gli ammortizzatori sociali e di ridare centralità al contratto a tempo indeterminato. Fa notare, peraltro, che per una valutazione esaustiva degli interventi sarà necessario attendere il completamento del processo di riforma del Governo, da attuare attraverso un riordino delle politiche attive e una semplificazione delle fattispecie contrattuali attualmente esistenti.

Con specifico riferimento al provvedimento in esame, ritiene che esso rechi Pag. 44taluni elementi di criticità, che andrebbero valutati con attenzione al fine di individuare possibili correttivi. Rileva, in primo luogo, che permane ancora una forte differenziazione nelle tutele tra lavoro subordinato e parasubordinato, facendo notare, inoltre, come il lavoro stagionale sia ancora troppo penalizzato.

Ritiene poi riduttivo limitare alla semplice erogazione di un *voucher* la ricollocazione professionale, che, a suo avviso, andrebbe incanalata entro percorsi di reale inserimento lavorativo e dovrebbe interessare una platea più ampia di lavoratori che abbiano perso la propria occupazione. Esprime poi perplessità sui limiti previsti dal provvedimento in esame in materia di contribuzione figurativa riferita alla NASpI, nonché sull'esclusione di tale contribuzione per la DIS-COLL e l'ASDI. Giudica, inoltre, penalizzante la durata massima della NASpI, che, a suo avviso, andrebbe estesa a 24 mesi, anche in considerazione del prossimo superamento degli ammortizzatori in deroga. Ritiene quindi opportuno un maggior coordinamento tra i diversi interventi di sostegno al reddito, soprattutto nella fase transitoria iniziale, segnalando l'esigenza di un miglior raccordo con le regioni, nel rispetto delle competenze loro riconosciute dal Titolo V della Parte II della Costituzione e in linea con il documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province

autonome. Auspica, in conclusione, che tali aspetti possano essere tenuti in considerazione dal Governo in vista dell'elaborazione di un intervento più efficace.

[Irene TINAGLI](#) (SCpI) esprime un apprezzamento per l'intervento del Governo, giudicando in termini estremamente positivi il fatto che si sia inteso trattare congiuntamente il tema del sostegno al reddito e quello della disciplina dei licenziamenti nell'ambito di rapporti a tutele crescenti: ritiene, quindi, che vi sia un meritorio tentativo di rendere concreti i principi di *flexsecurity* al fine di tutelare, da un lato, i lavoratori, e, dall'altro, le imprese, con riferimento all'esclusione dell'applicazione della NASpI ai lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, segnala l'opportunità di garantire un'omogeneità di trattamento tra lavoro pubblico e privato, sottolineando come nella pubblica amministrazione vigano procedure specifiche di mobilità – peraltro di fatto non applicate – che non paiono ispirarsi ai principi di condizionalità e decrescita progressiva dei trattamenti propri degli strumenti previsti dal testo in esame. Auspica, pertanto, che tale delicato argomento possa essere affrontato nell'ambito dell'attuazione della legge delega in materia di riforma della pubblica amministrazione, attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Analizzato lo strumento della ricollocazione tramite *voucher*, ritiene opportuno estenderlo anche ad altre ipotesi di licenziamento, giudicando interessante il tentativo del Governo di intraprendere politiche attive del lavoro che facciano leva sulla sana competizione tra i soggetti intermediari, in un'ottica tesa a premiare i risultati ottenuti, che tende a tutelare anzitutto i lavoratori. Dichiaro, in conclusione, di nutrire fiducia nell'operato del Governo, la cui azione mira alla realizzazione di un moderno mercato del lavoro.

[Claudio COMINARDI](#) (M5S), pur ritenendo positivo l'intento di un'estensione dei trattamenti dell'assicurazione sociale per l'impiego, previsti a legislazione vigente, reputa insufficiente l'intervento previsto dal decreto in esame, che fissa requisiti troppo stringenti ai fini dell'accesso alla NASpI. Dichiaro, pertanto, di condividere molte delle valutazioni espresse nel corso delle audizioni informali svolte, che hanno sollecitato una sostanziale revisione dei contenuti del provvedimento. Esprime, in primo luogo, riserve sulle modalità di calcolo del periodo di fruizione della NASpI, che continuano a fare riferimento alle settimane lavorative, rilevando altresì che la nuova assicurazione non supera i limiti della mini-ASpI e rischia in molti casi di essere penalizzante rispetto alla disciplina vigente, specialmente per i lavoratori stagionali. Osserva, inoltre, che il contratto di ricollocazione, così come configurato, Pag. 45 avrebbe un ruolo meramente accessorio nelle politiche di reinserimento lavorativo e si tradurrebbe, in sostanza, nella semplice erogazione di un *voucher*. Valuta, poi, in modo negativo la previsione di un tetto alla contribuzione figurativa per la NASpI e l'esclusione della contribuzione per l'ASDI e la DIS-COLL, osservando come si prefiguri un danno per le carriere contributive rilevanti ai fini della determinazione dei trattamenti pensionistici. Per quanto attiene, inoltre, alla misura dell'ASDI, ritiene che l'assunzione come parametro dell'importo dell'assegno sociale, pari a 447,61 euro, determini il riconoscimento di un trattamento che non garantisce il superamento della soglia di povertà relativa, pari nel 2014 a 7.200 euro. A suo avviso, occorrerebbe quantomeno assumere come riferimento tale ultimo valore, ricordando come il proprio gruppo sostenga con forza l'introduzione di un ammortizzatore sociale di carattere universale, il reddito di cittadinanza. Richiama, in proposito, il contenuto della proposta di legge n. 1148, attualmente in discussione al Senato, che reca anche le necessarie coperture finanziarie.

[Renata POLVERINI](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Atto n. 134.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

[Claudio COMINARDI](#) (M5S) fa notare, anzitutto, che il provvedimento è viziato da un eccesso di delega, poiché, all'articolo 1, comma 2, estende l'applicazione della nuova disciplina del contratto a tutele crescenti anche ai contratti in essere – nel caso in cui, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, si superi la soglia dei 15 dipendenti – nonostante l'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 faccia riferimento esclusivamente alla introduzione di una disciplina solo per le nuove assunzioni. Ritenuta, peraltro, estranea ai principi di delega la previsione sui licenziamenti collettivi di cui all'articolo 10, fa notare che il provvedimento, se da un lato, intende promuovere nuove assunzioni, dall'altro estende la possibilità di licenziare, vanificando ogni finalità di crescita occupazionale. Esprime, quindi, forti perplessità sull'inversione dell'onere della prova in materia di licenziamento disciplinare illegittimo, nonché sull'eliminazione del principio di proporzionalità tra il fatto commesso dal lavoratore e la sanzione irrogata, paventando il pericolo che venga irrimediabilmente compromessa la possibilità di una autonoma valutazione in sede giurisdizionale. Giudica grave che il lavoratore, che costituisce la parte debole del rapporto, sia esposto al pericolo di essere licenziato per fatti di lieve entità, senza alcuna possibilità di ottenere la reintegrazione, stigmatizzando una impostazione di fondo del provvedimento che tende a monetizzare i diritti dei lavoratori in cambio di una maggiore flessibilità a favore delle imprese, come previsto, ad esempio, nel caso della procedura di conciliazione contemplata dall'articolo 6 del testo. Ritiene che, come rilevato anche dall'associazione dei giuristi democratici, il provvedimento rechi in sé una sorta di «inganno semantico», in quanto si evocano tutele crescenti inesistenti, proponendosi, al contrario, un complessivo abbassamento delle tutele ai danni dei lavoratori, che – secondo quanto indicato anche dalle analisi dell'OCSE – non erano superiori alla media di quelle riconosciute ai lavoratori degli Stati membri di tale organizzazione. Segnala, peraltro, che la nuova disciplina rischia di esasperare i dualismi esistenti nel mondo del lavoro, differenziando significativamente la posizione dei dipendenti sulla base della data della loro assunzione. Conclusivamente, auspica che Pag. 46 sia fatta chiarezza circa l'applicazione della disciplina ai rapporti di pubblico impiego, chiedendo al Governo di affrontare la questione quantomeno nell'ambito dell'attuazione della delega in materia di riforma della pubblica amministrazione.

[Irene TINAGLI](#) (SCpI), riferendosi a quanto rappresentato nella relazione introduttiva del presidente Damiano e agli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta, osserva in primo luogo che a suo avviso è chiaro che il provvedimento in esame non disciplina una nuova forma contrattuale, ma reca esclusivamente una nuova regolamentazione delle conseguenze dei licenziamenti dei lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore. Ritiene, pertanto, che non sia strettamente necessario introdurre una disposizione che chiarisca espressamente tale interpretazione. A suo avviso, inoltre, il provvedimento in esame deve ritenersi applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego. Ricorda, al riguardo, che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle relative disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nel medesimo decreto. In assenza di una specifica disposizione in senso contrario, quindi, le norme del decreto in esame si applicherebbero anche ai lavoratori pubblici, così come accade, del resto, per le innovazioni introdotte in materia di licenziamenti dalla legge n. 92 del 2012. Per quanto attiene alla misura dell'indennizzo riconosciuto in caso di licenziamento illegittimo, dichiara di non condividere le

preoccupazioni espresse dalla collega Giacobbe, che ha paventato il rischio di un limitato effetto di deterrenza rispetto a eventuali licenziamenti illegittimi. Al riguardo, ritiene, infatti, che la misura dell'indennizzo prevista dal provvedimento sia congrua, anche considerando che in altri Paesi europei gli indennizzi sono inferiori. Cita, ad esempio, il caso della Spagna, dove l'indennizzo previsto è circa la metà di quello stabilito dal provvedimento in esame. Segnala, peraltro, che un eccessivo incremento dell'indennizzo minimo potrebbe senz'altro costituire un adeguato disincentivo ai licenziamenti, ma rappresenterebbe anche un altrettanto forte disincentivo a nuove assunzioni. Ritiene, pertanto, che la soluzione individuata dal provvedimento sia equilibrata. Con riferimento alle previsioni dell'articolo 10 in materia di licenziamenti collettivi, ritiene che non sussista il rischio di irragionevoli disparità, più volte evocato nel corso del dibattito, in quanto, a suo giudizio, i casi concreti di concorrenza tra la vecchia e la nuova disciplina saranno limitati. A suo avviso, infatti, si può ipotizzare una prevalenza del ricorso, specialmente per i nuovi assunti, a licenziamenti di carattere individuale. Osserva, comunque, che ogni innovazione normativa che abbia a oggetto contratti di durata comporta l'esistenza di una fase transitoria nella quale convivono sistemi normativi diversi e si determinano, pertanto, apparenti incongruenze e disparità, destinate a essere superate con l'entrata a regime della nuova disciplina. Ritiene, pertanto, importante assicurare l'applicazione della nuova disciplina anche ai licenziamenti collettivi, anche al fine di limitare iniziative strumentali volti a depotenziarne gli effetti. Invita, infine, a considerare che per molti nuovi assunti le tutele previste dal provvedimento sono più forti di quelle che spetterebbero loro a legislazione vigente, giacché – in assenza della riforma – essi permarrebbero legati ad assunzioni con contratti di lavoro a progetto o a lavori interinali.

[Anna GIACOBBE](#) (PD), intervenendo per precisare la propria posizione, evidenzia di non voler promuovere un incremento indiscriminato degli indennizzi, ma di voler garantire che l'indennizzo minimo non sia fissato a un livello tale da indurre i datori di lavoro a comportamenti opportunistici anche in relazione alle incentivazioni per le nuove assunzioni previste a legislazione vigente. A tale riguardo, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità Pag. 47 di modificare le disposizioni della legge di stabilità per il 2015 in materia di esenzione contributiva per le nuove assunzioni, al fine di prevedere la restituzione degli incentivi in caso di licenziamento del lavoratore. Evidenzia, infine, la necessità di introdurre opportuni correttivi al fine di evitare l'eventualità che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dello schema, i lavoratori già assunti da imprese di minori dimensioni possano, in specifici casi, godere di minori tutele in caso di applicazione nei loro confronti della nuova disciplina prevista per le imprese che superino le soglie occupazionali di cui all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

[Cesare DAMIANO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.